



Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIiFi)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 15 giugno 2018² sugli istituti finanziari è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. f e g, nonché cpv. 2 lett. e

¹ Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica:

- f. gli istituti per mezzi di pagamento (art. 51a);
- g. gli istituti di servizi per beni crittografici (art. 51r).

² Non sottostanno alla presente legge:

- e. la Banca nazionale svizzera (BNS) e la Banca dei regolamenti internazionali;

Art. 6 cpv. 1 e 2

¹ L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di banca ai sensi della LBCR³ permette di esercitare anche l'attività di società di intermediazione mobiliare, di istituto di servizi per beni crittografici, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.

² L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a permette di esercitare anche l'attività di istituto di servizi per beni crittografici, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.

¹ FF ...

² RS 954.1

³ RS 952.0

Art. 12a Emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile

¹ Può emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile ai sensi dell'articolo 3 lettera j della legge del 15 giugno 2018⁴ sui servizi finanziari (LSerFi) soltanto chi dispone di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di istituto per mezzi di pagamento secondo la presente legge.

² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.

³ In caso di emissione di beni crittografici in virtù di tale eccezione, il libro bianco previsto dagli articoli 71d–71j LSerFi e qualsiasi pubblicità devono indicare che:

- a. l'emittente non è sottoposto alla vigilanza della FINMA;
- b. il bene crittografico non è un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile ai sensi dell'articolo 3 lettera j LSerFi; e
- c. la tutela di cui alla presente legge non è pertanto garantita.

Art. 13 cpv. 2, primo periodo

² Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo», «società di intermediazione mobiliare», «istituto per mezzi di pagamento» e «istituto di servizi per beni crittografici», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione.

Art. 16 Organo di mediazione

Al più tardi all'inizio della loro attività, gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo l'articolo 3 lettera c LSerFi⁵ devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo le disposizioni contenute nel titolo quinto della LSerFi; sono eccettuati da tale obbligo gli istituti finanziari che forniscono tali servizi unicamente a clienti professionali o istituzionali ai sensi dell'articolo 4 capoversi 3 e 4 LSerFi.

Inserire dopo l'art. 51

Sezione 4a: Istituti per mezzi di pagamento

Art. 51a Definizione

¹ Per istituto per mezzi di pagamento s'intende chiunque, senza disporre di un'autorizzazione a operare come banca ai sensi della LBCR⁶ è attivo principalmente nel settore finanziario e accetta a titolo professionale averi dei clienti, oppure si presta

⁴ RS 950.1

⁵ RS 950.1

⁶ RS 952.0

pubblicamente a tale scopo, ma non corrisponde interessi sugli stessi e li investe solo come previsto dall'articolo 51i.

² Sono considerati averi dei clienti tutti gli impegni nei confronti di questi ultimi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.

Art. 51b Forma giuridica

Gli istituti per mezzi di pagamento con sede in Svizzera devono rivestire una delle seguenti forme giuridiche:

- a. società anonima;
- b. società in accomandita per azioni;
- c. società a garanzia limitata.

Art. 51c Istituti per mezzi di pagamento sotto dominio straniero

Le disposizioni della LBCR⁷ relative alle banche sotto dominio straniero si applicano per analogia.

Art. 51d Compiti

¹ L'istituto per mezzi di pagamento accetta a titolo professionale averi dei clienti.

² Può inoltre, in particolare:

- a. emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile al valore nominale degli averi dei clienti accettati;
- b. conservare mezzi di pagamento crittografici di valore stabile alle stesse condizioni degli istituti di servizi per beni crittografici;
- c. fornire servizi di pagamento.

Art. 51e Capitale minimo

¹ L'istituto per mezzi di pagamento deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo.

Art. 51f Fondi propri

¹ L'istituto per mezzi di pagamento deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi.

³ In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge, oppure disporre requisiti più severi.

Art. 51g Presentazione dei conti

¹ Le disposizioni della LBCR⁸ relative alla presentazione dei conti si applicano per analogia.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli della presentazione dei conti concernenti gli averi dei clienti accettati. A tal fine può derogare alle disposizioni della LBCR⁹ e del Codice delle obbligazioni¹⁰ (CO) concernenti la contabilità e la presentazione dei conti.

Art. 51h Vigilanza sui gruppi

¹ Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario dominato da un istituto per mezzi di pagamento se:

- a. almeno una è attiva come istituto per mezzi di pagamento;
- b. sono attive principalmente nel settore finanziario; e
- c. formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo.

² Le disposizioni della LBCR¹¹ relative ai gruppi finanziari si applicano per analogia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 51i Conservazione

¹ L'istituto per mezzi di pagamento deve conservare separatamente dai fondi propri gli averi dei clienti accettati. Non può utilizzarli per scopi propri.

² Gli averi dei clienti accettati possono essere conservati quali:

- a. depositi a vista presso una banca ai sensi della LBCR¹² o un altro istituto per mezzi di pagamento secondo l'articolo 51a; e
- b. attività liquide di elevata qualità con durate residue a breve termine.

³ I valori patrimoniali conservati devono:

- a. essere adeguatamente diversificati;
- b. essere conservati nella valuta in cui si esercitano diritti al rimborso; e

⁸ RS 952.0

⁹ RS 952.0

¹⁰ RS 220

¹¹ RS 952.0

¹² RS 952.0

- c. corrispondere costantemente almeno al valore degli averi dei clienti accettati; gli eventuali interessi negativi maturati con la conservazione di cui al capoverso 2 possono essere dedotti.

⁴ I valori patrimoniali per i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile devono essere conservati separatamente per ogni mezzo di pagamento emesso; i requisiti di cui al capoverso 3 devono essere adempiuti singolarmente per ogni mezzo di pagamento emesso.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della conservazione, in particolare i requisiti in materia di attività liquide di elevata qualità di cui al capoverso 2 lettera b, di diversificazione di cui al capoverso 3 lettera a e di grado di copertura nonché le modalità di deduzione degli interessi negativi di cui al capoverso 3 lettera c.

Art. 51j Obbligo di comunicazione

¹ I requisiti di cui all'articolo 51i capoversi 1–4 devono essere adempiuti in qualsiasi momento.

² Se i requisiti non sono più adempiuti, l'istituto per mezzi di pagamento lo comunica immediatamente alla FINMA insieme alle misure che intende adottare per ripristinare la situazione conforme alla legge.

Art. 51k Utilizzo dei ricavi

L'istituto per mezzi di pagamento può separare dagli averi dei clienti accettati i ricavi che consegue dall'investimento di tali averi e utilizzarli per scopi propri, purché i requisiti di cui all'articolo 51i capoverso 3 lettera c siano adempiuti.

Art. 51l Emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile

¹ Un istituto per mezzi di pagamento che emette un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile deve assicurare di essere identificabile come emittente di tale mezzo di pagamento.

² Deve pubblicare previamente un libro bianco secondo le disposizioni della LSerFi¹³.

³ Deve effettuare una comunicazione alla FINMA con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla prima emissione di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile. La FINMA stila un elenco, accessibile al pubblico, di tutti i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi dal rispettivo istituto per mezzi di pagamento.

Art. 51m Rimborso dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile

¹ Il titolare di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile può chiedere in qualsiasi momento all'istituto per mezzi di pagamento il rimborso del relativo valore nominale.

² L'istituto per mezzi di pagamento rimborsa soltanto i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile che ha emesso.

³ Il rimborso deve avvenire a breve termine.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le modalità di rimborso.

Art. 51n Istituti rilevanti per mezzi di pagamento

¹ Dopo avere consultato la FINMA, la Banca nazionale svizzera (BNS) designa mediante decisione gli istituti rilevanti per mezzi di pagamento.

² Il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali occorre valutare la rilevanza di un istituto per mezzi di pagamento.

Art. 51o Piano di stabilizzazione

¹ L'istituto rilevante per mezzi di pagamento deve elaborare un piano di stabilizzazione. L'istituto vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter proseguire la sua attività. Il piano di stabilizzazione contiene anche un piano di rimborso. Il piano di stabilizzazione deve essere presentato alla FINMA per approvazione; la FINMA consulta la BNS prima di prendere una decisione.

² Se il piano di stabilizzazione presentato alla FINMA non può garantire, in caso di crisi, la stabilizzazione durevole dell'istituto per mezzi di pagamento, la FINMA fissa un termine entro il quale quest'ultimo deve prevedere misure adeguate in relazione alla sua attività. Se l'istituto per mezzi di pagamento non le prevede entro il termine fissato, la FINMA può stabilire fondi propri supplementari o un grado di copertura più elevato.

Art. 51p Piano di liquidazione

¹ La FINMA elabora un piano di liquidazione che indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione di un istituto rilevante per mezzi di pagamento. Essa consulta la BNS in merito al piano di liquidazione.

² L'istituto per mezzi di pagamento fornisce alla FINMA le informazioni necessarie per l'elaborazione del piano di liquidazione.

³ Esso attua le misure previste nel piano di liquidazione a titolo preliminare in quanto sia necessario a mantenere senza interruzione la sua attività.

Art. 51q Scorporo dei valori patrimoniali conservati

¹ In caso di fallimento dell'istituto per mezzi di pagamento, i valori patrimoniali conservati sono scorporati e liquidati in favore dei clienti o dei titolari dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi.

² I clienti o i titolari hanno diritto a una quota proporzionale dei valori patrimoniali liquidati che li riguardano. Un'eventuale eccedenza di liquidazione confluisce nella massa del fallimento dell'istituto per mezzi di pagamento.

³ Se i valori patrimoniali liquidati non sono sufficienti a soddisfare tutte le pretese, i crediti residui devono essere fatti valere secondo le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁴ sulla esecuzione e sul fallimento.

Sezione 4b: Istituti di servizi per beni crittografici

Art. 51r Definizione

¹ Per istituto di servizi per beni crittografici s'intende chiunque, a titolo professionale:

- a. conserva, per conto di clienti, mezzi di pagamento crittografici di valore stabile (art. 3 lett. j LSerFi¹⁵) o beni crittografici di negoziazione (art. 3 lett. k LSerFi);
- b. negozia in nome proprio beni crittografici di negoziazione per conto di clienti;
o
- c. negozia per conto proprio a breve scadenza beni crittografici di negoziazione e fissa i corsi di alcuni di questi beni crittografici pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta.

² Un istituto di servizi per beni crittografici non può effettuare operazioni che sono scoperte su beni crittografici di negoziazione.

Art. 51s Forma giuridica

Gli istituti di servizi per beni crittografici con sede in Svizzera devono rivestire la forma giuridica di una società commerciale.

Art. 51t Istituti di servizi per beni crittografici sotto dominio straniero

Le disposizioni della LBCR¹⁶ relative alle banche sotto dominio straniero si applicano per analogia.

Art. 51u Compiti

¹ Nell'ambito delle attività secondo l'articolo 51r lettere b e c, l'istituto di servizi per beni crittografici può in particolare tenere personalmente o presso terzi conti per il commercio di beni crittografici di negoziazione per conto di clienti.

² A tal fine può accettare depositi del pubblico a titolo professionale.

Art. 51v Capitale minimo

¹ L'istituto di servizi per beni crittografici deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato.

¹⁴ RS 281.1

¹⁵ RS 950.1

¹⁶ RS 952.0

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo.

Art. 51w Fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi

¹ L'istituto di servizi per beni crittografici deve disporre, su base individuale o consolidata, di fondi propri adeguati.

² L'istituto di servizi per beni crittografici che esercita un'attività secondo l'articolo 51r lettera b o c deve inoltre ripartire in maniera adeguata i propri rischi e disporre di liquidità adeguata.

³ Il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi. Stabilisce l'importo dei fondi propri e delle liquidità in funzione dell'attività e dei rischi.

⁴ In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge, oppure disporre requisiti più severi.

⁵ La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione.

Art. 51x Presentazione dei conti

Le disposizioni della LBCR¹⁷ relative alla presentazione dei conti si applicano per analogia.

Art. 51y Conservazione di mezzi di pagamento e beni crittografici

¹ L'istituto di servizi per beni crittografici che esercita un'attività secondo l'articolo 51r lettera a deve mettere a disposizione dei clienti in qualsiasi momento i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile o i beni crittografici di negoziazione. Deve inoltre:

- a. attribuirli individualmente al cliente; o
- b. attribuirli a una comunione; la parte che spetta al cliente deve essere chiaramente determinata.

² Deve conservare separatamente dai fondi propri i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile e i beni crittografici di negoziazione dei suoi clienti.

³ Il ricorso a un ente di conservazione terzo all'estero è ammesso se quest'ultimo è sottoposto a una regolamentazione e a una vigilanza adeguate. Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari se la tutela degli interessi dei clienti lo richiede.

Art. 51z Servizi di *staking*

¹ L'istituto di servizi per beni crittografici che esercita un'attività secondo l'articolo 51r lettera a può offrire servizi intesi a bloccare beni crittografici di negoziazione in un registro elettronico distribuito e contribuire in tal modo alla

¹⁷ RS 952.0

sicurezza e alla funzionalità di tale registro, ricevendo in cambio delle ricompense (servizi di *staking*).

² A tal fine deve adempiere le condizioni seguenti:

- a. adotta le misure necessarie per tutelare i diritti dei clienti e per gestire i rischi correlati;
- b. informa i clienti sulla forma e sulle modalità dei servizi nonché sui loro diritti e obblighi e sui rischi correlati a tali servizi;
- c. i servizi vengono disciplinati previamente con i clienti in un accordo distinto dalle condizioni generali, in maniera esplicita e in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

³ Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari se la tutela degli interessi dei clienti lo richiede.

Art. 51z^{bis} Vigilanza sui gruppi

¹ Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario dominato da un istituto di servizi per beni crittografici se:

- a. almeno una è attiva come istituto di servizi per beni crittografici;
- b. sono attive principalmente nel settore finanziario; e
- c. formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo.

² Le disposizioni della LBCR¹⁸ relative ai gruppi finanziari si applicano per analogia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 51z^{ter} Obbligo di registrazione

¹ L'istituto di servizi per beni crittografici registra tutti i mandati e le operazioni da esso effettuate, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività.

² Il Consiglio federale disciplina le indicazioni da registrare e la forma della registrazione. Per motivi di proporzionalità, può prevedere eccezioni all'obbligo di registrazione.

Art. 52 cpv. 1, frase introduttiva e lett. f e g, nonché cpv. 2^{bis}

¹ Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare una o più persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera:

- f. senza disporre di un'autorizzazione estera a operare come banca, accettano averi dei clienti, oppure si prestano pubblicamente a tale scopo, ma non

corrispondono interessi sugli stessi e li investono solo come previsto dall'articolo 51*i*; o

- g. conservano mezzi di pagamento crittografici di valore stabile oppure conservano o negoziano beni crittografici di negoziazione.

^{2bis} Le succursali di istituti finanziari esteri non possono emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.

Art. 56 Protezione degli investitori e dei clienti

¹ Se la protezione degli investitori o dei clienti lo esige, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una succursale di un gestore patrimoniale estero, di un trustee estero, di un gestore estero di patrimoni collettivi, di una società di intermediazione mobiliare estera, di un istituto estero per mezzi di pagamento o di un istituto estero di servizi per le crypto-attività alla fornitura di una garanzia.

² La FINMA accorda a un istituto per mezzi di pagamento l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale soltanto se è garantito che sussiste una protezione degli averi dei clienti equivalente a quella offerta dalla presente legge.

Art. 58 cpv. 1

¹ Gli istituti finanziari esteri necessitano di un'autorizzazione della FINMA per occupare in Svizzera una o più persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera sono attive per loro diversamente da quanto prevede l'articolo 52 capoverso 1, in particolare se queste persone trasmettono loro mandati di clienti o li rappresentano a scopo di pubblicità o per altri scopi.

Art. 61 cpv. 3

³ I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici sottostanno alla vigilanza della FINMA.

Art. 63, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lettera b

Verifica dei gestori di patrimoni collettivi, delle direzioni dei fondi, delle società di intermediazione mobiliare, degli istituti per mezzi di pagamento, degli istituti di servizi per beni crittografici, dei gruppi finanziari e dei conglomerati finanziari

¹ I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, gli istituti per mezzi di pagamento, gli istituti di servizi per beni crittografici, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono:

- b. far verificare il loro conto annuale e, se del caso, il loro conto di gruppo da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del CO¹⁹.

Art. 67 Misure in caso di rischio d'insolvenza, garanzia dei depositi e averi non rivendicati

¹ Le disposizioni della LBCR²⁰ relative alle misure in caso di rischio d'insolvenza e al fallimento di banche si applicano per analogia alle direzioni dei fondi, alle società di intermediazione mobiliare, agli istituti per mezzi di pagamento e agli istituti di servizi per beni crittografici.

² Le disposizioni della LBCR relative alla garanzia dei depositi si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a e agli istituti di servizi per beni crittografici secondo l'articolo 51^r lettera b.

³ Le disposizioni della LBCR relative agli averi non rivendicati si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a, agli istituti di servizi per beni crittografici secondo l'articolo 51^r lettera b e agli istituti per mezzi di pagamento.

Art. 71 lett. a

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 50 o 51^{ter};

Art. 74b Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici che all'entrata in vigore della modifica del ... dispongono di un'autorizzazione secondo una legge sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA²¹ per la relativa attività, non necessitano di una nuova autorizzazione. Devono adempiere i requisiti previsti dalla modifica del ... entro un anno dalla sua entrata in vigore.

² Gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici che non sottostavano all'obbligo di autorizzazione secondo il diritto anteriore ma che all'entrata in vigore della modifica del ... sottostanno a tale obbligo devono presentare una richiesta di autorizzazione e adempiere i relativi requisiti entro un anno dall'entrata in vigore di questa modifica. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo la LRD²² e che lo stesso vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

¹⁹ RS 220

²⁰ RS 952.0

²¹ RS 956.1

²² RS 955.0

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consultazione

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni²³

Art. 633 cpv. 1 e 2

¹ I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934²⁴ sulle banche o presso un istituto per mezzi di pagamento secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f della legge del 15 giugno 2018²⁵ sugli istituti finanziari ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.

² La banca o l'istituto per mezzi di pagamento può rimettere questa somma alla società solo dopo l'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio.

Art. 653 e cpv. 2

² I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934²⁶ sulle banche o presso un istituto per mezzi di pagamento secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f della legge del 15 giugno 2018²⁷ sugli istituti finanziari ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.

2. Legge del 16 dicembre 2005²⁸ sui revisori

Art. 9a cpv. 4^{bis}

Abrogato

- 23 RS 220
- 24 RS 952.0
- 25 RS 954.1
- 26 RS 952.0
- 27 RS 954.1
- 28 RS 221.302

3. Legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari²⁹

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente legge ha lo scopo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari e dei fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione e

di creare condizioni comparabili per la fornitura di servizi finanziari e di servizi per beni crittografici di negoziazione da parte dei vari fornitori; contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera.

² A tal fine disciplina i requisiti per:

- a. una fornitura di servizi finanziari e di servizi per beni crittografici di negoziazione fedele, diligente e trasparente;
- b. l'offerta di strumenti finanziari e di beni crittografici di negoziazione nonché l'emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.

Art. 2 cpv. 1 lett. d, e e f

¹ Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:

- d. i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione;
- e. gli offerenti di beni crittografici di negoziazione; e
- f. gli istituti per mezzi di pagamento secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f della legge del 15 giugno 2018³⁰ sugli istituti finanziari (LIsFi) che emettono mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.

Art. 3 cpv. 1 lett. d, g, j, k, l e m nonché cpv. 2

¹ Ai sensi della presente legge s'intende per:

- d. *fornitori di servizi finanziari*: le persone che forniscono a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera o a clienti in Svizzera;
- g. *offerta*: qualsiasi invito ad acquistare uno strumento finanziario o un bene crittografico di negoziazione che contiene informazioni sufficienti sulle condizioni dell'offerta e sullo strumento finanziario o sul bene crittografico stesso;
- j. *mezzi di pagamento crittografici di valore stabile*: i beni crittografici:
 1. che sono emessi in Svizzera,
 2. che si riferiscono al valore di una valuta emessa da uno Stato,
 3. il cui valore deve rimanere stabile attraverso la conservazione di valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 51i capoversi 2 e 3 lettera b LIsFi³¹,
 4. il cui emittente è tenuto a rimborsare al titolare il valore stabilito, e

²⁹ RS 950.1

³⁰ RS 954.1

³¹ RS 954.1

5. che non rientrano tra le eccezioni ai sensi dell'articolo 12a LISFi³²;
- k. *beni crittografici di negoziazione*: i beni crittografici che non vengono emessi da una banca centrale o da uno Stato né conferiscono ai loro titolari esclusivamente un diritto di accesso a un'utilizzazione o a un servizio né sono strumenti finanziari o mezzi di pagamento crittografici di valore stabile né rappresentano depositi bancari;
- l. *servizi per beni crittografici di negoziazione*: le seguenti attività fornite ai clienti:
1. l'acquisto o l'alienazione di beni crittografici di negoziazione,
 2. l'accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto beni crittografici di negoziazione,
 3. la gestione di beni crittografici di negoziazione,
 4. la formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con beni crittografici di negoziazione,
 5. la concessione di crediti per eseguire operazioni con beni crittografici di negoziazione;
- m. *fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione*: le persone che dalla Svizzera forniscono a titolo professionale servizi per beni crittografici di negoziazione;

² Per attività svolta a titolo professionale ai sensi della presente legge s'intende l'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole.

Art. 4 cpv. 3 lett. a

³ Sono considerati clienti professionali:

- a. gli intermediari finanziari secondo la legge dell'8 novembre 1934³³ sulle banche (LBCR), la LISFi³⁴ e la LICoI³⁵;

Titolo dopo l'art. 71

Titolo terzo a: Beni e mezzi di pagamento crittografici

Capitolo 1: Fornitura di servizi per beni crittografici di negoziazione

Art. 71a Verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza nonché obblighi di trasparenza, di diligenza e di organizzazione

¹ Gli obblighi inerenti alla verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza di cui agli articoli 11–14 si applicano anche ai fornitori di servizi per beni crittografici di

32 RS 954.1
33 RS 952.0
34 RS 954.1
35 RS 951.31

negoziazione che forniscono i servizi di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera l numero 3 o 4.

² Alla fornitura di servizi per beni crittografici di negoziazione si applicano anche i seguenti obblighi per la fornitura di servizi finanziari:

- a. gli obblighi di trasparenza e di diligenza riguardo ai mandati dei clienti secondo gli articoli 17–19;
- b. gli obblighi di organizzazione secondo gli articoli 21–27.

Art. 71b Obbligo di informazione

¹ I fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione indicano ai loro clienti:

- a. il proprio nome e indirizzo;
- b. il proprio campo d'attività e status di vigilanza; e
- c. i rischi generali connessi con i beni crittografici di negoziazione.

² Essi li informano inoltre:

- a. sul servizio per beni crittografici di negoziazione oggetto di una raccomandazione personalizzata e sui rischi e costi connessi;
- b. sui vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio per beni crittografici di negoziazione offerto;
- c. sull'offerta di mercato considerata per la scelta dei beni crittografici di negoziazione.

³ Nel caso di una raccomandazione personalizzata di beni crittografici di negoziazione, il fornitore di servizi per beni crittografici di negoziazione mette a disposizione dei suoi clienti gratuitamente anche il libro bianco, sempre che per il bene crittografico di negoziazione raccomandato sia previsto l'obbligo di redigere tale documento.

⁴ Il fornitore di servizi per beni crittografici di negoziazione non è tenuto a mettere a disposizione il libro bianco se il suo servizio consiste esclusivamente nell'esecuzione o nella trasmissione di mandati del cliente, salvo che un libro bianco relativo al bene crittografico di negoziazione sia già disponibile.

⁵ La pubblicità deve essere contrassegnata come tale.

⁶ Al momento e alla forma della comunicazione delle informazioni si applica l'articolo 9.

Art. 71c Classificazione dei clienti

Se un fornitore di servizi per beni crittografici di negoziazione procede a una classificazione dei suoi clienti conformemente agli articoli 4 e 5:

- a. gli articoli 71a capoversi 1 e 2 lettera a e 71b non sono applicabili alle operazioni con clienti istituzionali;

- b. l'articolo 71b capoversi 3 e 4 non è applicabile alle operazioni con clienti professionali;
- c. i clienti professionali possono disporre espressamente che nei loro confronti i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione non siano tenuti ad adempiere gli obblighi di cui all'articolo 71b capoversi 1, 2 e 5.

Capitolo 2: Offerta di beni crittografici di negoziazione ed emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile

Art. 71d Pubblicazione di un libro bianco

¹ Deve pubblicare previamente un libro bianco chi, in Svizzera:

- a. offre al pubblico l'acquisto di beni crittografici di negoziazione;
- b. fa richiesta di ammissione al commercio presso un sistema di negoziazione TRD ai sensi dell'articolo 73a LInFi³⁶; o
- c. emette mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.

² L'obbligo di pubblicare un libro bianco non si applica all'offerta pubblica di beni crittografici di negoziazione:

- a. che si rivolge soltanto ad acquirenti considerati clienti professionali; o
- b. che riguarda valori patrimoniali per i quali è già stato pubblicato un libro bianco secondo la presente legge e la persona responsabile della redazione dello stesso acconsente al suo utilizzo.

³ Il Consiglio federale può stabilire altre eccezioni o agevolazioni riguardo all'obbligo di pubblicare un libro bianco in caso di offerta pubblica di beni crittografici di negoziazione, in particolare riguardo al volume, al valore dell'offerta, alle caratteristiche dell'offerente o al numero di persone cui si rivolge l'offerta.

⁴ Se non sussiste alcun obbligo di pubblicare un libro bianco, gli offerenti di beni crittografici di negoziazione garantiscono la parità di trattamento tra gli acquirenti quando trasmettono loro informazioni essenziali riguardanti un'offerta pubblica.

Art. 71e Contenuto del libro bianco

¹ Il libro bianco deve contenere le indicazioni essenziali per la decisione dell'acquirente, segnatamente:

- a. se riguarda beni crittografici di negoziazione, indicazioni concernenti:
 - 1. l'offerente o la persona che chiede l'ammissione al commercio;
 - 2. le persone responsabili dell'emissione di beni crittografici di negoziazione, purché siano identificabili;
 - 3. i beni crittografici di negoziazione, in particolare i diritti, gli obblighi e i rischi per i titolari nonché la tecnologia sottostante;

4. il meccanismo applicabile per la determinazione del valore dei beni crittografici di negoziazione, purché il relativo valore venga determinato facendo riferimento a uno o più valori patrimoniali di altro genere;
- b. se riguarda mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, indicazioni concernenti:
 1. l'istituto per mezzi di pagamento che ha emesso i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile;
 2. i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, in particolare i diritti, gli obblighi e i rischi per i titolari nonché la tecnologia sottostante;
 3. le modalità di conservazione degli averi dei clienti;
 4. le misure secondo l'articolo 8a della legge del 10 ottobre 1997³⁷ sul riciclaggio di denaro.

² Il libro bianco deve inoltre contenere una nota di sintesi in forma comprensibile delle indicazioni essenziali.

³ Deve indicare che prima della sua pubblicazione non è stato sottoposto a verifica da parte di un organo di verifica.

⁴ Il libro bianco è pubblicato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

Art. 71f Nota di sintesi

¹ La nota di sintesi ha lo scopo di facilitare il raffronto tra beni crittografici di negoziazione analoghi o mezzi di pagamento crittografici di valore stabile analoghi.

² Nella nota di sintesi è chiaramente evidenziato che:

- a. la stessa va intesa come introduzione al libro bianco;
- b. la decisione di acquisto non deve basarsi sulla nota di sintesi, bensì sulle indicazioni dell'intero libro bianco;
- c. la responsabilità per le indicazioni contenute nella nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui queste siano inesatte, suscettibili d'indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del libro bianco.

Art. 71g Pubblicazione e adeguamento del libro bianco

¹ Il libro bianco sui beni crittografici di negoziazione è pubblicato al più tardi al momento dell'apertura dell'offerta pubblica o dell'ammissione al commercio dei relativi beni crittografici di negoziazione e messo a disposizione gratuitamente sul sito Internet dell'offerente o della persona che ha chiesto l'ammissione al commercio.

² Il libro bianco sui mezzi di pagamento crittografici di valore stabile è pubblicato al più tardi al momento della prima emissione del relativo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile e messo a disposizione gratuitamente sul sito Internet dell'istituto per mezzi di pagamento.

³ L'offerente dei beni crittografici di negoziazione, la persona che chiede l'ammissione al commercio o l'istituto per mezzi di pagamento che ha emesso il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile deve adeguare il libro bianco ogni volta che sopraggiungono modifiche sostanziali dei fatti contenuti nel libro bianco.

Art. 71h Documenti redatti in virtù di una normativa estera

Se equivalenti al libro bianco di cui all'articolo 71e capoverso 1 lettera a, i documenti redatti in virtù di una normativa estera possono essere utilizzati in sua vece.

Art. 71i Disposizioni complete

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni complete, segnatamente:

- a. sul formato del libro bianco e della nota di sintesi;
- b. sul contenuto del libro bianco e della nota di sintesi;
- c. sulla struttura del libro bianco;
- d. sui documenti ai quali si può rimandare.
- e. sui documenti redatti in virtù di una normativa estera ed equivalenti al libro bianco secondo l'articolo 71h.

² A tal fine tiene conto delle caratteristiche specifiche dei beni crittografici di negoziazione interessati e dei relativi offerenti nonché dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile interessati e degli istituti per mezzi di pagamento che li hanno emessi.

Art. 71j Responsabilità per il libro bianco

¹ Chiunque nel libro bianco fornisca indicazioni inesatte, suscettibili d'indurre in errore o non conformi ai requisiti legali senza adoperare la necessaria diligenza è responsabile verso gli acquirenti dei beni crittografici di negoziazione o dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile del danno loro cagionato.

² La responsabilità per le indicazioni contenute nella nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui queste siano inesatte, suscettibili d'indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del libro bianco.

Capitolo 3: Pubblicità

Art. 71k

¹ La pubblicità relativa ai beni crittografici di negoziazione deve essere chiaramente riconoscibile come tale.

² Nella pubblicità si rinvia al libro bianco sul bene crittografico di negoziazione in questione o al libro bianco sul mezzo di pagamento crittografico di valore stabile in questione e si indica dove si possono ottenere.

³ La pubblicità e le altre informazioni sui beni crittografici di negoziazione o sui mezzi di pagamento crittografici di valore stabile destinate agli acquirenti devono corrispondere alle indicazioni contenute nel libro bianco.

Art. 87 cpv. 1 e 3

¹ L'autorità di vigilanza competente controlla che i fornitori di servizi finanziari, i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione e gli istituti per mezzi di pagamento sottoposti alla sua vigilanza rispettino i requisiti stabiliti nella presente legge.

³ Il giudice o il tribunale arbitrale competente decide in merito alle controversie di diritto privato, segnatamente:

- a. controversie tra fornitori di servizi finanziari o fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione;
- b. controversie tra fornitori di servizi finanziari o fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione e i loro clienti;

Art. 89 Violazione delle norme di comportamento

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. nell'adempimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 8 o all'articolo 71*b* fornisce indicazioni false o tace fatti importanti;
- b. viola gravemente gli obblighi inerenti alla verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza previsti dagli articoli 10–14 per i servizi finanziari o dall'articolo 71*a* capoverso 1 per i beni crittografici di negoziazione;
- c. viola le disposizioni relative al trasferimento di indennità ricevute da terzi di cui agli articoli 26 e 71*a* capoverso 2 lettera b.

Art. 90, rubrica, e cpv. 1

Violazione delle prescrizioni relative ai prospetti, ai fogli informativi di base e ai libri bianchi

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. nel prospetto o nel foglio informativo di base di cui al titolo terzo oppure nel libro bianco di cui al titolo terzo *a* fornisce indicazioni false o tace fatti importanti;
- b. non pubblica al più tardi al momento dell'apertura dell'offerta pubblica il prospetto o il foglio informativo di base di cui al titolo terzo oppure il libro bianco per beni crittografici di negoziazione di cui al titolo terzo *a*;
- c. non pubblica al più tardi al momento della prima emissione dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile il libro bianco per questi mezzi di pagamento crittografici di valore stabile di cui al titolo terzo *a*.

4. Legge del 3 ottobre 2003³⁸ sulla Banca nazionale

Art. 17 cpv. 2

² La Banca nazionale può, mediante ordinanza, sottoporre gli emittenti di moneta elettronica nonché altri emittenti di mezzi di pagamento, compresi gli istituti per mezzi di pagamento secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f della legge del 15 giugno 2018³⁹ sugli istituti finanziari, all'obbligo di mantenere riserve minime se ciò è necessario per l'attuazione della politica monetaria.

5. Legge dell'8 novembre 1934⁴⁰ sulle banche

Art. 1a lett. a e b

È considerato banca chiunque opera soprattutto nel settore finanziario e:

- a. accetta a titolo professionale depositi del pubblico o si presta pubblicamente a tale scopo; o
- b. *Abrogato*

Art. 1b

Abrogato

Art. 47 cpv. 1 lett. a

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit;

6. Legge del 10 ottobre 1997⁴¹ sul riciclaggio di denaro

Art. 2 cpv. 2 lett. a e b^{ter}

² Sono intermediari finanziari:

- a. le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934⁴² sulle banche (LBCR);

³⁸ RS **951.11**

³⁹ RS **954.1**

⁴⁰ RS **952.0**

⁴¹ RS **955.0**

⁴² RS **952.0**

b^{ter}. gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere f e g LIsFi;

Inserire dopo l'art. 8

Art. 8a Obblighi al momento dell'emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile

¹ Gli istituti per mezzi di pagamento che emettono un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile di cui all'articolo 3 lettera j della legge del 15 giugno 2018⁴³ sui servizi finanziari (LSerFi), al momento dell'emissione e del rimborso di tale mezzo di pagamento devono osservare gli obblighi previsti dagli articoli 1–8 e 9–11.

² Nel quadro dei provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 8, essi devono garantire segnatamente che il rischio correlato all'utilizzo del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile sul mercato secondario venga valutato prima dell'emissione nonché adeguatamente rilevato, limitato e sorvegliato nel quadro della gestione dei rischi. A tal fine, le possibilità tecniche devono essere adeguatamente considerate.

³ Possono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 2 in particolare secondo uno dei seguenti modi:

- a. tengono un elenco di portafogli elettronici dai quali e verso i quali sono escluse le transazioni con il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile; sviluppano criteri per l'inclusione di un portafoglio nell'elenco e per la sua rimozione da quest'ultimo; se appare opportuno in base a una valutazione dei rischi, adottano in aggiunta ulteriori misure;
- b. assicurano l'identificazione di tutti i titolari di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile sul mercato secondario; l'identificazione deve essere effettuata da altri intermediari finanziari sottoposti a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti a quelle in Svizzera.

⁴ Devono in ogni caso essere in grado di:

- a. bloccare una transazione sul mercato secondario con un singolo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile;
- b. congelare un singolo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile sul mercato secondario;
- c. ritirare un singolo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile dal mercato secondario.

⁵ Essi descrivono le misure adottate nel libro bianco secondo gli articoli 71d–71i LSerFi.

⁴³ RS 950.1

Art. 8b

Articolo 8a vigente

Inserire dopo l'art. 32

Capitolo 4a: Progetti pilota relativi allo scambio di informazioni

Art. 32a Autorizzazione e condizioni

¹ Il Consiglio federale può autorizzare progetti pilota che consentono lo scambio e il trattamento di informazioni tra intermediari finanziari, consulenti, autorità di vigilanza, l'Ufficio di comunicazione e autorità di perseguimento penale nel quadro di partenariati per lo scambio di informazioni (PSI).

² I progetti pilota devono servire allo sviluppo di nuovi modelli di scambio di informazioni finalizzati a migliorare la prevenzione come pure la lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

³ Essi devono essere limitati in termini di contenuti, di durata e di partecipanti a un PSI. La loro durata massima è di quattro anni; può essere prolungata una volta di due anni al massimo.

Art. 32b Condizioni quadro nonché diritti e obblighi

¹ Il Consiglio federale disciplina le condizioni quadro per ciascun progetto pilota, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti.

² Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. i presupposti e le modalità in virtù delle quali un intermediario finanziario o un consulente può partecipare a un PSI su base volontaria;
- b. i meccanismi che un PSI deve istituire per garantire l'osservanza dei requisiti legali, compresa la protezione dei dati;
- c. il tipo di informazioni che possono essere scambiate tra i partecipanti a un PSI, le condizioni di scambio e di utilizzo delle informazioni.

³ Le modalità dello scambio di informazioni e dell'obbligo di comunicazione possono divergere dalle disposizioni della presente legge o dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati o di vigilanza. Tutte le disposizioni legali alle quali si derogherà dovranno essere riportate nell'ordinanza.

7. Legge del 22 giugno 2007⁴⁴ sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 15 cpv. 2 lett. a^{bis}

² La tassa di vigilanza di cui al capoverso 1 è calcolata in funzione dei seguenti criteri:

a^{bis}. per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934⁴⁵ sulle banche, secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 2018⁴⁶ sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 1930⁴⁷ sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l'entità degli averi dei clienti conservati e il reddito lordo; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera g della legge sugli istituti finanziari sono determinanti la somma di bilancio e la cifra d'affari o l'entità dei beni crittografici di negoziazione conservati;

Art. 29a Forma dell'adempimento dell'obbligo d'informazione e di notifica

¹ Per le persone che dispongono di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione della FINMA ai sensi dell'articolo 3 della presente legge nonché per le società di audit e gli uffici di revisione, la corrispondenza nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 avviene in forma elettronica attraverso una piattaforma messa a disposizione dalla FINMA.

² Fanno eccezione i documenti che per motivi tecnici non sono adatti a tale scopo.

³ La FINMA garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

⁴ La FINMA può prevedere la trasmissione dei dati in forma strutturata.

⁵ Ai fini della presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, la FINMA può riconoscere, al posto della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

⁶ La FINMA disciplina:

- a. il formato e le modalità relativi alle informazioni da presentare per via elettronica;
- b. il formato dei dati per l'eventuale trasmissione dei dati in forma strutturata;

⁴⁴ RS 956.1

⁴⁵ RS 952.0

⁴⁶ RS 954.1

⁴⁷ RS 211.423.4

- c. eventuali interfacce di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge del 17 marzo 2023⁴⁸ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA).

Art. 33a cpv. 1 lett. a

¹ La FINMA può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l'esercizio dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulente alla clientela se esse violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne:

- a. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari o di beni crittografici di negoziazione;

Art. 53a Procedure elettroniche

¹ In deroga agli articoli 6a capoverso 3 lettera b e 11b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la trasmissione di atti scritti nei procedimenti secondo la presente legge e le leggi sui mercati finanziari con persone che dispongono o che fanno richiesta di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione della FINMA ai sensi dell'articolo 3 della presente legge avviene elettronicamente attraverso una piattaforma messa a disposizione dalla FINMA.

² Fanno eccezione i documenti che per motivi tecnici non sono adatti a tale scopo.

³ Chi dispone o chi fa richiesta dell'autorizzazione, del riconoscimento, dell'abilitazione o della registrazione della FINMA conformemente all'articolo 3 della presente legge, deve indicare un indirizzo sulla piattaforma da essa messa a disposizione.

Art. 53b Requisiti relativi alla piattaforma e ai documenti trasmessi

¹ I requisiti relativi alla piattaforma della FINMA secondo l'articolo 53a sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 2024⁴⁹ concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG). Gli articoli 18 capoverso 3 e 25 LCEG non sono applicabili.

² La FINMA può disciplinare diversamente le questioni secondo gli articoli 19 capoverso 3, 20 capoverso 2, 22 capoverso 6 e 28 capoverso 3 LCEG.

³ La FINMA può stabilire che gli atti per i quali la legge prescrive la firma non devono essere muniti di una firma elettronica qualificata quando sono presentati attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla FINMA.

⁴ La FINMA può prevedere la trasmissione dei dati in forma strutturata.

⁵ La FINMA disciplina:

- a. il formato dei dati per l'eventuale trasmissione dei dati in forma strutturata;

⁴⁸ RS 172.019

⁴⁹ FF 2025 19

- b. eventuali interfacce di cui all'articolo 13 capoverso 1 LMeCA⁵⁰.

8. Legge del 19 giugno 2015⁵¹ sull'infrastruttura finanziaria

Art. 2 lett. b^{ter}

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- b^{ter}. *beni crittografici di negoziazione*: i beni crittografici di negoziazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera k della legge del 15 giugno 2018⁵² sui servizi finanziari;

Art. 42 Definizione

¹ Si considera sistema organizzato di negoziazione l'istituzione per:

- a. il commercio multilaterale di valori mobiliari, di altri strumenti finanziari o di beni crittografici di negoziazione avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole discrezionali;
- b. il commercio multilaterale di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari o di beni crittografici di negoziazione avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali;
- c. il commercio bilaterale di valori mobiliari, di altri strumenti finanziari o di beni crittografici di negoziazione avente come scopo lo scambio di offerte.

² Un sistema organizzato di negoziazione che ammette al commercio beni crittografici di negoziazione disciplina in un regolamento la loro ammissione. Stabilisce in particolare i requisiti che i beni crittografici e gli emittenti o i terzi devono soddisfare in materia di ammissione. L'obbligo di pubblicare un libro bianco è retto esclusivamente dagli articoli 71d-71j della legge del 15 giugno 2018⁵³ sui servizi finanziari.

³ Sottopone il regolamento e le relative modifiche alla FINMA per approvazione.

⁴ Il sistema organizzato di negoziazione sorveglia l'osservanza del regolamento e, in caso di infrazione, adotta le sanzioni previste contrattualmente.

⁵ Il Consiglio federale può prevedere che i beni crittografici di negoziazione possano essere ammessi a un sistema organizzato di negoziazione soltanto se soddisfano determinati requisiti minimi, segnatamente in materia di integrità e pubblicità.

⁶ A tutela dei partecipanti al mercato finanziario o della stabilità o integrità del sistema finanziario, il Consiglio federale può indicare beni crittografici di negoziazione che non possono essere ammessi a un sistema organizzato di negoziazione.

⁵⁰ RS 172.019

⁵¹ RS 958.1

⁵² RS 950.1

⁵³ RS 950.1

Art. 43 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se un sistema organizzato di negoziazione è gestito esclusivamente per il commercio di beni crittografici di negoziazione, basta anche un'autorizzazione quale istituto di servizi per beni crittografici.

Consultazione